

Assicurazione sulla Vita

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti d'investimento assicurativi (DIP aggiuntivo IBIP)

Zurich Life Assurance Plc - Rappresentanza Generale per l'Italia

Zurich Younique 2.0

Contratto unit linked (Ramo Assicurativo III)

Data di realizzazione: 01.01.2019



Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle presenti nel documento contenente le informazioni chiave per i prodotti di investimento assicurativi (KID) per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Zurich Life Assurance plc, Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Benigno Crespi, 23, 20159 Milano; tel.800 87 45 44; sito internet: www.zurich.it; e-mail: servizioclienti@zurich-zla.it; PEC: zlac@pec.zurich.it

Zurich Life Assurance plc Sede a: Zurich House, Frascati Road, Blackrock, Co. Dublin, Irlanda. Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano, Italia ; Tel. +39.0259661; Fax +39.0259662603; e-mail: servizioclienti@zurich-zla.it; indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): zlac@pec.zurich.it; www.zurich.it

Autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa dall'Organo di Vigilanza e Controllo Irlandese (Central Bank of Ireland), Registro del Commercio di Dublino n. 58098

Iscritta all'Albo Imprese IVASS (Elenco I) il 2.7.09 al n. I.00079 - C.F.P. IVA/ R.I. Milano: 06707460967

Zurich Life Assurance plc svolge la propria attività assicurativa in Italia in regime di libertà di stabilimento attraverso la propria Rappresentanza Generale per l'Italia. Zurich Life Assurance plc è una società del Gruppo Zurich soggetta alla vigilanza della Central Bank of Ireland.

Il premio può essere investito in attivi non consentiti dalla normativa italiana in materia di assicurazioni sulla vita.

Con riferimento all'ultimo bilancio presentato in Consiglio d'Amministrazione, redatto secondo i principi contabili vigenti, l'ammontare del patrimonio netto è pari a 773,427 milioni di euro di cui la parte relativa a capitale sociale è pari a 17,526 milioni di euro; la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali è pari a 755,901 milioni di euro.

La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria di Zurich Life Assurance plc (SFCR) è disponibile sul sito internet di Zurich Life Assurance plc, www.zurich.ie. Il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR Solvency Capital Requirement) è pari a 704,8 milioni di euro. Il requisito patrimoniale minimo (MCR Minimum Capital Requirement) è pari a 188,7 milioni di euro. L'ammontare dei fondi propri ammissibili (EOF Eligible Own Funds) è pari a 907,8 milioni di euro. L'indice di solvibilità, conforme alla normativa Solvency II, ammonta a 1,29 (SCR ratio).

Al contratto si applica la legge italiana.



Quali sono le prestazioni?

Zurich Younique 2.0 è un prodotto finanziario assicurativo di tipo unit-linked con prestazioni assicurative previste sia in caso vita che in caso di decesso dell'assicurato, che ha come obiettivo quello di costruire un capitale attraverso il pagamento di premi ricorrenti integrabili con uno o più premi aggiuntivi facoltativi, il cui ammontare dipende dall'andamento degli strumenti finanziari presenti nei fondi, di cui le quote, acquistate mediante i suddetti versamenti, ne rappresentano la quota parte.

a) Prestazione in caso di decesso: Zurich corrisponderà al/ai beneficiario/i designato/i il capitale in caso di decesso. Qualora il decesso si verifichi prima del compimento del 70° anno di età dell'assicurato, l'importo del capitale in caso di decesso, sarà pari al 103% del controvalore del saldo quote. Qualora il decesso si verifichi dopo il compimento del 70° anno di età dell'assicurato, l'importo del capitale in caso di decesso, sarà pari al 100,5% del controvalore del saldo quote.

L'importo massimo per cui la prestazione in caso di decesso può eccedere il controvalore del saldo quote è di 10.000 euro (diecimila euro).

b) Prestazione alla scadenza contrattuale: alla scadenza contrattuale è previsto il pagamento di un capitale pari al controvalore del saldo quote alla data di scadenza.

Zurich non offre alcuna garanzia di rendimento minimo dell'investimento finanziario.

Pertanto, per effetto dei rischi finanziari dell'investimento vi è la possibilità che il contraente o il/i beneficiario/i

ottenga/no, al momento del rimborso, un ammontare inferiore all'investimento finanziario e perda/no, in tutto o in parte, i premi versati.

I regolamenti dei Fondi e gli Statuti della Sicav a cui sono collegate le prestazioni del contratto, sono disponibili sul sito internet www.zurich.it.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Non sono previste prestazioni assicurative diverse dalla prestazione in caso di decesso dell'assicurato e alla prestazione alla scadenza contrattuale.



Ci sono limiti di copertura?

Qualora il decesso dell'assicurato sia dovuto a:

- suicidio entro i primi 2 (due) anni dalla data di conclusione del contratto;
- causa diversa da Infortunio e si verifichi nei primi 6 (sei) mesi dalla data di conclusione del contratto;

Zurich liquiderà al/i beneficiario/i designato/i il controvalore del saldo quote.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di evento?

Denuncia: Ai fini della liquidazione della prestazione da parte di Zurich dovrà essere preventivamente consegnata tutta la documentazione prevista e dettagliata nel modulo di richiesta di pagamento, tramite una delle seguenti modalità:

- lettera raccomandata A.R. a: Zurich Life Assurance plc - Rappresentanza generale per l'Italia c/o Integra Document management s.r.l. - Sala produzione - Strada Padana Superiore 2 - 20063 Cernusco sul Naviglio (MI).

- PEC (posta elettronica certificata), per i mittenti possessori, specificando in oggetto "liquidazione delle prestazioni", a: zlac@pec.zurich.it

Zurich mette a disposizione dei richiedenti, presso gli intermediari e sul proprio sito internet, un fac simile di richiesta di pagamento con l'indicazione dei documenti e delle informazioni che devono essere inviate a Zurich.

Prescrizione: Ai sensi dell'Articolo 2952, secondo comma, del Codice Civile, i diritti derivanti dal Contratto (diversi dal diritto al pagamento dei premi) si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Le somme dovute, per riscatto, per sinistro o per scadenza, devono essere tassativamente richieste a Zurich entro dieci anni rispettivamente dalla data di richiesta di riscatto o dalla data dell'evento in caso di sinistro o dalla data di scadenza. Le somme non richieste entro dieci anni non potranno più essere liquidate ai richiedenti ma dovranno essere comunicate e devolute da Zurich al fondo, istituito presso il Ministero dell'economia e delle Finanze, ai sensi dell'articolo 1 comma 343 legge 23.12.2005 n. 266.

Erogazione della prestazione: Entro 30 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione richiesta per la liquidazione della prestazione, Zurich provvederà a pagare il capitale rivalutato, tramite bonifico bancario sul c/c del beneficiario aperto nello stesso Stato in cui il beneficiario ha la residenza fiscale.

Dichiarazioni inesatte o reticenti

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'assicurato relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni assicurate, nonché la cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

L'inesatta dichiarazione dell'età dell'assicurato comporta in ogni caso la rettifica in base all'età reale delle somme dovute.



Quando e come devo pagare?

Premio

All'atto della sottoscrizione della proposta, il contraente si impegna a versare a Zurich i premi ricorrenti durante il periodo prescelto.

Il contratto può avere una durata (in anni interi) minima di 15 anni e una durata massima di 40 anni, a scelta del contraente.

I premi ricorrenti saranno versati mediante autorizzazione permanente di addebito diretto (S.D.D. – Sepa Direct Debit) su conto corrente bancario intestato al contraente a favore di Zurich Life Assurance plc, Rappresentanza Generale per l'Italia.

	<p>Diversamente il pagamento dei premi aggiuntivi dovrà essere fatto mediante bonifico bancario a favore Zurich Life Assurance plc, Rappresentanza Generale per l'Italia.</p> <p>Agli intermediari autorizzati alla distribuzione non è consentito accettare liquidità e/o assegni bancari in nome, o a favore, di Zurich.</p> <p>I premi ricorrenti potranno essere versati con frequenza mensile, trimestrale, semestrale o annuale; il loro importo minimo dovrà essere almeno pari a 100,00 euro per la frequenza di pagamento mensile, a 300,00 euro per quella trimestrale, a 600,00 euro per quella semestrale e a 1.200,00 euro per la frequenza di pagamento annuale.</p> <p>Il contraente ha il diritto di modificare, una volta l'anno, la frequenza di pagamento e/o importo del premio ricorrente, e/o di sospendere e riprendere il pagamento dei premi ricorrenti nel corso della durata del contratto alla ricorrenza annuale del medesimo; in questo caso, il contraente dovrà inviare la richiesta nel periodo intercorrente tra il giorno 25 del secondo mese antecedente ed il giorno 25 del mese antecedente (entrambi inclusi) a quello della ricorrenza annuale del contratto ("Periodo di modifica").</p> <p>Inoltre, dopo la data di conclusione del contratto e comunque dopo che il primo premio ricorrente sia stato investito, il contraente potrà richiedere di versare premi aggiuntivi, il cui ammontare è limitato a un massimo di 36 volte l'ultimo premio ricorrente mensile corrisposto, di 12 volte l'ultimo premio ricorrente trimestrale, di 6 volte l'ultimo premio ricorrente semestrale di 3 volte l'ultimo premio ricorrente annuale corrisposto.</p> <p>In ogni caso l'ammontare minimo del premio aggiuntivo deve essere pari ad almeno 500,00 euro.</p>
Rimborso	In caso di non accettazione della proposta da parte di Zurich oppure di revoca della proposta da parte del contraente, il premio verrà restituito al contraente.
Sconti	Zurich attraverso gli Intermediari ha la facoltà di prevedere specifici sconti o deroghe. In tale caso, informazioni dettagliate sulla loro misura e sulle relative modalità di applicazione verranno messe a disposizione presso la rete di vendita di Zurich.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	<p>Il contratto può avere una durata (in anni interi) minima di 15 anni e una durata massima di 40 anni, a scelta del contraente, fatto salvo il verificarsi di uno dei seguenti eventi:</p> <ol style="list-style-type: none"> recesso dal contratto da parte del contraente; richiesta di riscatto totale da parte del contraente; risoluzione del contratto; il decesso dell'assicurato.
Sospensione	<p>Il versamento dei premi ricorrenti potrà essere sospeso:</p> <ol style="list-style-type: none"> una volta l'anno nel periodo di modifica che precede la ricorrenza annuale del contratto, su richiesta del contraente automaticamente, in ogni caso in cui non siano stati effettuati due pagamenti consecutivi del medesimo premio ricorrente per insufficiente capienza del conto di addebito o in seguito a un solo mancato pagamento dovuto a un qualsiasi altro motivo oppure in caso di revoca del pagamento da parte del contraente. <p>Zurich non applicherà alcun costo aggiuntivo in caso di sospensione del pagamento dei premi ricorrenti.</p> <p>In caso di sospensione del pagamento del premio ricorrente, i costi previsti dal prodotto continueranno ad essere applicati al contratto.</p> <p>Sono previste limitazioni all'applicazione dell'obiettivo di rendimento/protezione in caso di sospensione del pagamento dei premi ricorrenti.</p> <p>In caso di riattivazione del pagamento dei premi ricorrenti, il contraente non potrà corrispondere i premi ricorrenti dovuti nel periodo in cui il contratto era stato sospeso. Zurich non applica alcun costo per la ripresa del pagamento del premio ricorrente.</p>



Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?

Revoca	<p>Il contraente può revocare la proposta fino al momento in cui viene a conoscenza della data di conclusione del contratto mediante l'invio della relativa comunicazione tramite:</p> <ul style="list-style-type: none"> lettera raccomandata A.R. a: Zurich Life Assurance plc - Rappresentanza generale per l'Italia c/o Integra Document management s.r.l. - Sala produzione - Strada Padana Superiore 2 - 20063
---------------	---

	<p>Cernusco sul Naviglio (MI).</p> <p>- PEC (posta elettronica certificata), per i mittenti possessori, specificando in oggetto "revoca della proposta", a: zlac@pec.zurich.it</p> <p>La comunicazione di revoca dovrà contenere i dettagli della proposta (numero della proposta, cognome e nome/denominazione del contraente) unitamente ai dettagli del conto corrente bancario ai fini del rimborso del premio unico iniziale versato.</p>
Recesso	<p>Il contraente potrà recedere dal contratto inviando la comunicazione di recesso a Zurich, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione certificato di polizza, con le seguenti modalità:</p> <p>- lettera raccomandata A.R. a: Zurich Life Assurance plc - Rappresentanza generale per l'Italia c/o Integra Document management s.r.l. - Sala produzione - Strada Padana Superiore 2 - 20063 Cernusco sul Naviglio (MI).</p> <p>- PEC (posta elettronica certificata), per i mittenti possessori, specificando in oggetto "recesso", a: zlac@pec.zurich.it</p> <p>Detta comunicazione dovrà essere accompagnata dalle seguenti informazioni:</p> <p>- la comunicazione di recesso indirizzata a Zurich e firmata dal contraente, con la specifica delle coordinate bancarie per il relativo pagamento;</p> <p>- la dichiarazione del contraente con la quale si indichi se il contratto è stato concluso nello svolgimento di attività di impresa.</p> <p>Per effetto del Recesso, entrambe le parti saranno sollevate dai rispettivi obblighi contrattuali a partire dal giorno lavorativo in Irlanda in cui Zurich ha ricevuto la comunicazione di recesso e tutta la documentazione sopra indicata.</p> <p>Zurich dovrà rimborsare, entro 30 giorni, al contraente un importo pari al controvalore del saldo quote, calcolato sulla base del valore della quota del secondo giorno lavorativo d'Investimento, successivo alla data di comunicazione di recesso, maggiorato dei costi di caricamento.</p> <p>Zurich non offre alcuna garanzia di rendimento minimo dell'investimento finanziario.</p> <p>Pertanto, per effetto dei rischi finanziari dell'investimento vi è la possibilità che il contraente o il/i beneficiario/i ottenga/no, al momento del rimborso, un ammontare inferiore all'investimento finanziario e perda/no, in tutto o in parte, i premi versati.</p>
Risoluzione	<p>Nel caso in cui il controvalore del saldo quote di un contratto il cui pagamento del premio ricorrente sia stato sospeso scenda al di sotto dello zero, per un motivo qualsiasi (incidenza dei costi, andamento dei mercati finanziari, ecc.), il contratto è automaticamente risolto e Zurich ne dà comunicazione scritta al contraente.</p>



A chi è rivolto questo prodotto?

Zurich Younique 2.0 è un prodotto dedicato ai contraenti che hanno obiettivi ed esigenze di accumulo di lungo periodo di almeno 15 anni, tramite premi ricorrenti e di importo non elevato.

Il contratto può essere sottoscritto sia da una persona fisica che abbia raggiunto la maggiore età, domiciliata in Italia, in possesso di codice fiscale italiano e residente in Italia ai fini fiscali, sia da una persona giuridica, che abbia la sede legale nel territorio della Repubblica italiana e la residenza nel territorio della Repubblica italiana per fini fiscali.

L'assicurato deve avere un'età al atto della sottoscrizione del contratto pari o superiore ai 18 anni e non superiore agli 85 anni alla scadenza.

Il contraente all'atto della sottoscrizione del contratto non deve avere un'età superiore agli 80 anni.



Quali costi devo sostenere?

L'informativa dettagliata sui costi è contenuta nel documento contenente le informazioni chiave (KID). In aggiunta si riportano i costi di riscatto:

Costi di riscatto

L'importo delle penalità di riscatto descritte di seguito sarà detratto dall'importo del riscatto totale liquidabile in favore del contraente e si applica alle richieste di riscatto totale e parziale:

Le penalità di riscatto saranno calcolate sul controvalore del saldo quote come di seguito specificato:

- 7% per le richieste ricevute dopo la prima e prima della seconda ricorrenza annuale (inclusa) del contratto;
- 6% per le richieste ricevute dopo la seconda e prima della quarta ricorrenza annuale (inclusa) del contratto;
- 5% per le richieste ricevute dopo la quarta e prima della quinta ricorrenza annuale (inclusa) del contratto.

Non vi sarà applicazione delle penalità di riscatto per le richieste ricevute dopo la quinta ricorrenza annuale del contratto.

In caso di **riscatto parziale**, sarà applicato inoltre un costo amministrativo pari a 20,00 Euro a copertura delle spese amministrative derivanti dalla gestione dell'operazione. Questo importo sarà dedotto dall'importo dovuto al contraente per il riscatto parziale.

Costi di intermediazione

La quota parte percepita in media dagli Intermediari con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto è pari al 25%



Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Ciascun premio, al netto dei costi di prodotto, è investito secondo un modello di gestione ad allocazione variabile iCPPI. Tale modello di gestione è stato sviluppato ed è controllato e operato da Deutsche Asset Management Investment GmbH ("DWS") e costituisce un meccanismo di protezione finanziaria dell'investimento ("Modello iCPPI").

Le quote attribuite al contratto di ciascun contraente sono ribilanciate con cadenza anche giornaliera tra uno o più fondi secondo le determinazioni di un algoritmo matematico su cui si basa il Modello iCPPI. Il Modello iCPPI è creato, controllato e operato per proteggere a scadenza almeno il 90% della somma dei Premi versati, al netto di eventuali riscatti parziali ("Obiettivo di rendimento/protezione").

L'Obiettivo di rendimento/protezione non costituisce garanzia di rendimento minimo dell'investimento finanziario. Quindi, Zurich non offre alcuna garanzia di rendimento minimo dell'investimento finanziario.

Pertanto, per effetto dei rischi finanziari dell'investimento vi è la possibilità che il contraente o il/i beneficiario/i ottenga/no, al momento del rimborso, un ammontare inferiore all'investimento finanziario e perda/no, in tutto o in parte, i premi versati.



Sono previsti riscatti o riduzioni? SI

Valori di riscatto e riduzione

Riscatto Totale

Il contraente ha il diritto di richiedere il riscatto totale del saldo quote trascorso un anno dalla decorrenza del contratto mediante l'invio della richiesta di riscatto totale a Zurich.

In caso di riscatto totale Zurich liquiderà il controvalore del saldo quote al netto delle eventuali penalità di riscatto e al netto della eventuale tassazione.

La penalità di riscatto, espressa nei termini percentuali descritti nella sezione "Quali costi devo sostenere", variano in base al tempo trascorso dalla data di conclusione del contratto, fino alla data della relativa richiesta di riscatto totale.

Le penalità di riscatto sono applicate solo nel caso in cui la richiesta di riscatto totale venga inviata a Zurich prima della quinta ricorrenza annuale del contratto.

Riscatto Parziale

Il contraente, trascorso un anno dalla decorrenza del contratto, ha il diritto di richiedere il riscatto parziale del saldo quote mantenendo il contratto in vigore per la parte di saldo quote residua, purché: (i) l'ammontare del riscatto parziale richiesto sia pari almeno a 1.000,00 euro; e (ii) il controvalore residuo del saldo quote sia pari ad almeno 2.500,00 euro.

In caso di riscatto parziale, l'obiettivo di rendimento/protezione sarà decurtato dell'importo lordo del riscatto parziale moltiplicato per il massimo tra:

- 0,9 e,
- l'importo dell'obiettivo di rendimento/protezione diviso per il controvalore del saldo quote entrambi calcolati prima di effettuare il riscatto parziale.

Al fine di eseguire il riscatto parziale per conto del contraente, Zurich dovrà ricevere richiesta scritta di riscatto parziale da parte del contraente. Nella richiesta di riscatto parziale, il contraente dovrà specificare:

- la percentuale del saldo quote che il contraente intende riscattare, oppure
- l'importo che il contraente desidera riscattare dal proprio saldo quote.

In caso di riscatto parziale Zurich liquiderà il controvalore del saldo quote al netto delle eventuali penalità di riscatto/costi amministrativi e al netto della eventuale tassazione.

Con il pagamento dell'importo del riscatto parziale, il contratto resterà in vigore per la parte di saldo quote non riscattata.

Importo del Riscatto Totale e Parziale

Il controvalore del saldo quote è calcolato in base al valore delle quote del secondo giorno lavorativo d'investimento successivo alla data di richiesta di riscatto totale/parziale.

	<p>Zurich non offre alcuna garanzia di rendimento minimo dell'investimento finanziario. Pertanto, per effetto dei rischi finanziari dell'investimento vi è la possibilità che il contraente o il/i beneficiario/i ottenga/no, al momento del rimborso, un ammontare inferiore all'investimento finanziario e perda/no, in tutto o in parte, i premi versati.</p> <p>Pagamenti</p> <p>Zurich eseguirà i pagamenti dovuti entro i 30 (trenta) giorni successivi alla data di richiesta di riscatto totale/parziale e, fermo tale termine, comunque non oltre 7 (sette) giorni dopo la data di disinvestimento delle quote dei rispettivi fondi.</p> <p>Qualora il pagamento non fosse eseguito entro i limiti di tempo sopra specificati, ossia entro i 30 (trenta) giorni successivi alla "Data di richiesta di Riscatto Totale/Parziale" e, fermo tale termine, comunque non oltre 7 (sette) giorni dopo la data di disinvestimento delle quote nei rispettivi fondi, salvo i casi di forza maggiore, Zurich sarà tenuta a corrispondere al contraente gli interessi di ritardato pagamento maturati al tasso di interesse legale vigente.</p> <p>Il pagamento da parte di Zurich sarà effettuato, al netto delle imposte applicabili, tramite bonifico bancario sul conto corrente del contraente presso un intermediario finanziario residente in Italia.</p>
Richiesta di informazioni	<p>E' possibile richiedere, in qualunque momento, a Zurich la quantificazione dell'importo di riscatto rivolgendosi a:</p> <p>Zurich Life Assurance plc (Rappresentanza Generale per l'Italia) c/o Integra Document Management srl – Sala Produzione - Strada Padana Superiore 2 - 20063 Cernusco sul Naviglio (MI).</p> <p>Tel.: 800 874544</p> <p>Fax : 800 874546</p> <p>e-mail: servizioclienti@zurich-zla.it</p> <p>In alternativa, è possibile inviare tale richiesta anche per il tramite del proprio intermediario.</p>

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'IVASS o al FSPO	<p>Nel caso in cui il reclamo presentato all'impresa assicuratrice abbia esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it</p> <p>Con riferimento alle liti transfrontaliere, al Financial Service Ombudsman's Lincoln House, Lincoln Place, Dublin 2, D02 VH29 – Irlanda Email: info@fspo.ie, sito Internet: www.fspo.ie. Il Financial Service Ombudsman's Bureau è un organismo indipendente e separato dalla Autorità di Vigilanza Irlandese (Central Bank of Ireland) ed è competente a trattare i reclami relativi a servizi forniti dalle imprese di assicurazione.</p>
----------------------------	---

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98)
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato a Zurich.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<p>Arbitro per le Controversie Finanziarie istituito presso CONSOB (delibera CONSOB n. 19602 del 4 maggio 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 19 maggio 2016), competente per le questioni attinenti la violazione degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza, da parte dei soggetti abilitati all'intermediazione assicurativa (banche, SIM e altri intermediari finanziari) nonché delle imprese di assicurazione relativamente alla vendita diretta di prodotti finanziari assicurativi, che comportino richieste di somme di denaro fino a cinquecentomila Euro. Sono esclusi dall'ambito di cognizione dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie i danni che non hanno natura patrimoniale e che non sono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o della violazione degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza. Il ricorso può essere proposto quando sui medesimi fatti oggetto dello stesso non siano pendenti altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie.</p> <p>Arbitrato, disciplinato dagli artt. 806 e ss. c.p.c., attivabile o in virtù di una clausola compromissoria se prevista all'interno del contratto (nelle condizioni generali) o attraverso la stipulazione del c.d. compromesso, un accordo tra le parti volto ad attribuire agli arbitri il potere di decidere la controversia.</p>

REGIME FISCALE

<p>Trattamento fiscale applicabile al contratto</p>	<p>I Premi corrisposti dal contraente persona fisica a Zurich non danno diritto ad alcuna detrazione d'imposta ai sensi dell'art. 15 lettera f), D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.</p> <p>Il regime tributario dei premi corrisposti dal contraente persona giuridica (incluso l'imprenditore individuale) dovrà essere valutato alla luce delle disposizioni del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 in materia di determinazione del reddito d'impresa.</p> <p>E' riportato di seguito il trattamento fiscale applicato al contratto.</p> <p>Tassazione delle somme corrisposte</p> <p>a) le somme corrisposte da Zurich in caso di decesso dell'Assicurato sono esenti dall'IRPEF ai sensi dell'art. 34, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 e s.m.i., esclusivamente per la quota parte del capitale ascrivibile alla copertura del rischio di premorienza (c.d. "rischio demografico");</p> <p>b) le somme corrisposte da Zurich in caso di decesso dell'Assicurato che esulano dalla quota parte del capitale a copertura del rischio di premorienza (c.d. "rischio demografico"), nonché le prestazioni corrisposte in caso di vita (come ad esempio in caso di scadenza, riscatto, etc.) sono soggette alla seguente disciplina fiscale a seconda che il soggetto avente diritto alla prestazione sia persona fisica residente in Italia o persona giuridica (soggetto esercente attività d'impresa):</p> <ul style="list-style-type: none"> · nel caso in cui il soggetto avente diritto alla prestazione sia una persona fisica, le prestazioni sono assoggettate ad un'imposta sostitutiva ai sensi dell'art. 26-ter, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e s.m.i così come modificato dal Decreto Legge 138/2011, calcolata sulla differenza tra le somme corrisposte da Zurich e i premi pagati dal Contraente, eventualmente riproporzionati in caso di riscatti parziali (art. 45, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e s.m.i.-T.U.I.R.). · nel caso in cui il soggetto avente diritto alla prestazione sia una persona giuridica (soggetto esercente attività d'impresa), le prestazioni erogate da Zurich concorrono a formare il reddito in base alle regole stabilite dal D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917 in materia di determinazione del reddito d'impresa. <p>Tutte le prestazioni corrisposte in caso di decesso dell'Assicurato sono esenti dall'imposta sulle successioni.</p> <p>Si precisa, inoltre, che l'obiettivo di rendimento/protezione è al lordo di ogni tassa, imposta o prelievo fiscale.</p> <p>Imposta di bollo</p> <p>Le comunicazioni alla clientela sono soggette ad imposta di bollo ai sensi della normativa vigente.</p> <p>Si precisa che eventuali trattamenti fiscali applicabili al contratto su base annua (es. Imposta di Bollo) potranno essere eseguiti con le modalità e gli effetti di un riscatto parziale.</p>
--	--

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

L'IMPRESA HA L'OBBLIGO DI TRASMETTERTI ENTRO IL 31 MAGGIO DI OGNI ANNO, L'ESTRATTO CONTO ANNUALE DELLA TUA POSIZIONE ASSICURATIVA.

Zurich Life Assurance plc

Sede a Zurich House, Frascati Road, Blackrock, Co. Dublin, Irlanda. Capitale sociale: € 17.525.773,75 i.v.
 Registro del Commercio di Dublino n. 58098 - Autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa dall'Organo di Vigilanza e Controllo Irlandese (Central Bank of Ireland)
 O Tengio (Chairperson) (USA), V Attwood (UK), K Barry (Ireland), A Brennan (Ireland), R D Campbell (UK), P Manley (Ireland), J O'Connor (Ireland)
 Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano - Tel. +39.0259661 - Fax +39.0259662603
 Iscritta all'Albo Imprese IVASS (Elenco I) il 2.7.09 al n. 1.00079 - C.F.P. IVA/ R.I. Milano: 06707460967
 Rappresentante Generale per l'Italia: S. Racco - Indirizzo PEC: zlac@pec.zurich.it - www.zurich.it